



**IL TRIBUNALE
DI
NAPOLI NORD
-Terza Sezione Civile-**

Il giudice dott. Arminio Salvatore Rabuano,
letto il ricorso introduttivo del processo n. 17/2022 Registro Procedure Composizione
della Crisi da Sovraindebitamento presentato da
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avvocati
Giovanni De Vivo, C.F. e Francesca Romana Capezzuto, C.F.
con domicilio eletto in Marigliano (NA), corso Umberto I n. 529
presso lo studio dell'Avv. Giovanni De Vivo;
ha pronunciato il presente

DECRETO

1.Accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9.

1.1.Qualità di consumatore del ricorrente.

Mariano Leone ha presentato ricorso di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento domandando preliminarmente l'omologazione del piano in ragione della sua qualità di consumatore.

Il legislatore prevede nell'ambito della categoria dei soggetti ammessi alla PCC, la distinzione tra debitore e debitore-consumatore.

La distinzione è rilevante sul piano applicativo, atteso che la L. n. 3 del 2012 prevede un differente procedimento in ragione della qualità del soggetto sovraindebitato.

In particolare, l'art.7 prevede il concetto di consumatore definendolo come la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Questo giudicante ritiene di riconoscere la qualità di consumatore non in relazione all'attività svolta ma in ragione del titolo delle obbligazioni inadempite che hanno determinato lo squilibrio finanziario, patrimoniale ed economico del soggetto.

Si riconosce rilevanza, a sostegno di questa concezione di debitore-consumatore, a una pluralità di norme contenute nella L. n.3/12.



L'art. 7, comma 1, terzo periodo, per il quale “in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”, è specificamente richiamato dall'art. 12 bis, comma 3, ove si prevede, tra le altre condizioni, l'omologa del piano del consumatore se il giudice vi ravvisi “l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo”. Questi crediti, almeno in parte, esprimono una diretta riferibilità socio-economica alle attività d'impresa o professionali, quindi, si deve ritenere che il legislatore ha ritenuto: 1) compatibile la figura del debitore-consumatore con chi svolge attività professionale o imprenditoriale; 2) che il piano predisposto dal consumatore possa prevedere il pagamento dei crediti di cui all'art. 7 cit.

L'art.7, comma 2, vieta l'accesso alle procedure (accordo, comma 1 o piano del consumatore, comma 1 bis) “quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”, implicitamente supponendo uno scrutinio possibile solo fra imprenditori commerciali sotto o sopra la soglia di cui all'art. 1 L.F.

L'art. 8, comma 3 bis, ha riguardo (in una disposizione intitolata “Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore”) a una proposta di accordo o di piano che può essere “presentata da parte di chi svolge attività d'impresa”.

L'art. 9 dettato in tema di “Disposizioni generali” e nella “Sezione prima delle Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”, in relazione al “deposito della proposta” si riferisce, al comma 3, al “debitore che svolge attività d'impresa”, imponendogli l'onere di depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con copia conforme all'originale;

L'art. 14 quinquies, comma 2 lett. c) stabilisce l'annotazione nel registro delle imprese dell'apertura della liquidazione, vicenda che può derivare anche da una conversione evolutiva o per eventi anomali del piano del consumatore ex art. 14 quater;

-tra le sanzioni, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), è prevista la punizione del debitore che, al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda (dunque anche del piano del consumatore) sottrae, occulta o distrugge, anche in parte, la “propria documentazione contabile”.

Quindi, dall'esame complessivo delle disposizioni in esame si può evincere una seconda concezione di consumatore e, precisamente, quella del soggetto che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica



eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata.

Infine, si deve evidenziare la ratio delle norme che prevedono per il professionista-imprenditore la procedura di ristrutturazione tramite il consenso dei creditori, dovendosi ritenere, che nel caso in cui non ricorra la medesima ratio, il ricorrente assuma la qualità di consumatore.

È stato sottolineato in dottrina che il legislatore ha rimesso al ceto creditorio - a tutto il ceto creditorio, e non solo a quello originato dall'esercizio dell'attività - la decisione sulla sorte della proposta riconoscendo a ciascuno di essi una certa tutela, poiché le caratteristiche del credito non possono essere modificate senza l'assenso della maggioranza qualificata dei creditori.

Il sacrificio al quale il creditore può essere sottoposto anche contro la sua volontà si configura, pertanto, come il prezzo da pagare per mantenere sul mercato un soggetto, che, di norma, è "produttivo", o, comunque, per renderne meno gravosa l'uscita e favorire l'eventuale ripresa dell'attività.

Tale è la ratio della norma, che è la stessa riscontrabile nella disciplina del concordato preventivo e prescrive, implicitamente, la necessaria attualità della qualità di professionista/imprenditore con la conseguenza che deve riconoscersi, di contro, la qualità di consumatore a colui che non abbia la più qualità di professionista/imprenditore e che ristrutturati con il piano debiti inerenti sia la sua precedente attività imprenditoriale/professionale sia i suoi interessi personali (cfr. nello stesso senso Corte di Cassazione con sentenza n. 1869/16 che valorizzando la lettera della disposizione di cui all'art. 6 co. 2 lett. B L. 3/12 ha affermato: "la prescritta destinazione dei debiti a scopi estranei rispetto all'attività d'impresa o di professione, precisata in negativo (e solo "eventualmente svolta", cioè con riguardo al passato), permetta allora di rinvenirne la compatibilità innanzitutto con il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato nè imprenditore nè professionista, con chi lo sia stato e però non lo sia tuttora (ndr quindi con chi abbia rivestito la qualità di imprenditore e abbia debiti riferibili alla sua attività di impresa) ovvero con chi lo sia tuttora - nell'accezione dimensionale interna ai requisiti di accesso più generali di cui alla L. n. 3 del 2012 - ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività").

Pertanto, il Tribunale ritiene che l'unica interpretazione sistematica del concetto di consumatore sia quella del soggetto

-che abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale;



-che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata;

-che non abbia la qualità di imprenditore e, quindi, non svolga attività di impresa e con il piano regoli debiti aventi il proprio titolo sia in interessi di natura professionale sia personale.

Il Collegio ritiene che tale siano i criteri per qualificare il consumatore anche sulla base della normativa dettata dal CCII.

L'art. 2 co. 1 lett. D) CCII definisce consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

La relazione illustrativa al codice della crisi di impresa prevede che “Il piano di ristrutturazione dei debiti è la procedura di composizione della crisi riservata al consumatore come definito dall'art. 2, comma 1, lettera e), in assoluta coerenza con la definizione che ne ha dato il codice del consumo e delle indicazioni contenute nella legge delega quanto alla necessità di ricomprendere in tale categoria le persone fisiche che siano soci delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, con esclusivo riguardo ai debiti diversi da quelli sociali, di cui essi rispondono in ossequio al principio della responsabilità illimitata. È una procedura di particolare favore in quanto consente al debitore di sottrarsi al giudizio e all'approvazione dei creditori, che può essere influenzata anche da motivi che originano da rapporti di natura personale e che non riguardano la convenienza in sé della proposta, e di sottoporsi unicamente alla valutazione, certamente maggiormente obiettiva, del giudice. Proprio perché si tratta di una procedura riservata e a misura della tipologia di creditore, è anche la sola alla quale il consumatore può accedere, oltre alla liquidazione controllata. Una novità è costituita dalla previsione secondo la quale è equiparato al consumatore anche il socio illimitatamente responsabile di uno dei tipi societari indicati e che consente a tali soggetti di gestire, con il piano di ristrutturazione, l'indebitamento derivante da debiti estranei a quelli sociali (anche se la società non è assoggettata ad alcuna procedura concorsuale)”.

È evidenti, quindi, dalla lettura dell'art. 2 co. 1 lett. D) CCII sulla base della relazione illustrativa, che il legislatore riconosce la qualifica di consumatore in ragione della estraneità al mercato quale imprenditore del soggetto ricorrente.



Con riferimento al presente procedimento, l'insolvenza del ricorrente è derivata da obbligazioni contratte esclusivamente per soddisfare esigenze personali e familiari, quindi, deve riconoscersi la qualità di consumatore.

1.2. Situazione di sovraindebitamento.

Il legislatore definisce espressamente il concetto di “sovraindebitamento” precisando che esso consiste ne “La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle”.

La prima questione che si è posta riguarda il reale significato di sovraindebitamento e, precisamente, se lo stesso coincida con il concetto di insolvenza previsto dall'art. 5 R.D. 267/42.

Secondo la tesi che appare preferibile il legislatore con il concetto di sovraindebitamento ha riprodotto con un lemma differente il concetto giuridico più preciso di insolvenza.

La lettura dell'art. 6 nel definire il concetto di sovraindebitamento accoglie il concetto dinamico d'insolvenza.

Infatti, la disposizione quando parla di “Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte” impone al giudice la verifica della situazione d'illiquidità del debitore e, di seguito, quando fa riferimento alla “rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”, impone un giudizio di tipo prognostico al fine di verificare se, sulla base delle fonti di reddito presenti e future del debitore questi potrà procedere con regolarità al pagamento dei propri creditori.

Tanto premesso, il tribunale rileva, sulla base della relazione dell'O.C.C., che sussiste sia una situazione di illiquidità sia l'impossibilità futura, del attesa la sua condizione finanziaria ed economica, di soddisfare i propri debiti.

1.3.Sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9 L. 3/12.

Con riferimento alla prescrizioni dettate dall'art. 7 L. cit. il giudice rileva che dall'esame degli atti e, in particolare dalla relazione dell'Organismo della Composizione della Crisi il ricorrente:

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/12;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/12;
- non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;



-ha fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

-ha depositato la documentazione di cui all'art. 9 co. 2 L. n. 3/12.

È stata depositata dall'O.C.C. la relazione di cui all'art. 9 comma 3 bis L. 3/12

2. Debitoria

La situazione debitoria complessiva del ricorrente è stata sintetizzata nella relazione finale el 17.10.22 nella seguente tabella

Tabella 1. Riepilogo esposizione debitoria e relativa proposta ai creditori.

Debito	Creditore	Debito Residuo	% stralcio	Abbattimento proposto	Residuo Debito proposto	N. Rate Massime	Prima Rata	Importo Rata Mensile Media	Rapporto Rata Reddito
Mutuo chirografario del 28/02/2014 (Chirografario)	1 - Credito Emiliano SpA Credem	3.300,82	75,07%	2.477,93	822,89	61	31/12/25	13,45	0,56%
Mutuo chirografario del 06/07/2009 (Chirografario)	2 - Ifis	29.587,18	75,07%	22.211,10	7.376,08	61	31/12/25	120,58	5,04%
Mutuo chirografario del 31/10/2015 (Chirografario)	3 - Levorato Marceviaggi srl	14.700,00	75,07%	11.035,29	3.664,71	61	31/12/25	59,91	2,50%
Mutuo chirografario del 03/04/2018 (Chirografario)	4 - Fincontinuo	23.069,55	75,07%	17.318,31	5.751,24	61	31/12/25	94,02	3,93%
Mutuo chirografario del 07/10/2019 (Chirografario)	5 - Compass Banca SpA	994,34	75,07%	746,45	247,89	61	31/12/25	4,05	0,17%
Mutuo chirografario del 13/01/2020 (Chirografario)	6 - ING BANK	47.945,59	75,07%	35.992,75	11.952,84	61	31/12/25	195,41	8,16%
Tributi (Privilegiato mobiliare)	7 - Città Di Giugliano in Campania	4.646,62	0,00%	-	4.646,62	20	31/10/24	232,33	10,95%
Mutuo chirografario (Chirografario)	8 - Prefettura Salerno	569,77	75,07%	427,72	142,05	61	31/12/25	2,33	0,10%
Mutuo chirografario (Chirografario)	9 - Prefettura Napoli	486,46	75,07%	365,19	121,27	61	31/12/25	1,99	0,08%
Tributi (Privilegiato mobiliare)	10 - Regione Campania	630,66	0,00%	-	630,66	61	30/11/23	10,34	1,88%
Tributi (Privilegiato mobiliare)	11 - Agenzia Entrate Napoli	2.898,39	0,00%	-	2.898,39	61	31/10/24	47,51	0,08%
Mutuo chirografario (Chirografario)	12 - Comune Napoli	758,71	75,07%	569,56	189,15	61	31/12/25	3,10	0,13%
Mutuo chirografario (Chirografario)	14 - Prefettura Roma	1.201,28	75,07%	901,80	299,48	61	31/12/25	4,91	0,20%
Mutuo chirografario (Chirografario)	16 - Comune Qualiano	1.586,16	75,07%	1.190,73	395,43	61	31/12/27	6,48	0,21%
		132.375,53			39.138,70				

Con particolare riferimento ai crediti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, il ricorrente e l'Organismo di composizione della crisi, in conseguenza delle note trasmesse dallo stesso ente per la riscossione indicava secondo due schemi le "cartelle prescritte" e le "cartelle dovute".

In particolare, gli schemi erano i seguenti:



Tabella 2. Cartelle Prescritte

ESTRATTO DI RUOLO:							Cartelle prescritte					
N° documento	Ente Creditore	Tipo Carico	ANNO	Data notifica	TRIBUTO	Interessi di mora	Altre spese	Diritti notifica	Compensi	TOTALE	PRESCRIZIONE	
1	07120110237580468000	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA UFFICIO TRIBUTI	Tari	2008	07/01/2012	396,00	137,51	9,90	5,88	48,01	597,30	07/04/17
2	07120120116892735000	PREFETTURA DI SALERNO	Sanzioni Codice della strada		05/02/2013	657,82	172,98	15,73	5,88	74,78	927,19	05/02/18
3	07120120010383770000	PREFETTURA DI NAPOLI II SETTORE UFF.DEPE	Sanzioni Codice della strada	2010	4/3/2010	426,69	194,21	12,26	5,88	55,88	694,92	14/02/18
4	07120110091515072000	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA UFFICIO TRIBUTI	Tari	2009	14/03/2013	130,87	24,40	-	-	13,98	169,25	14/03/18
5	07120140110148173000	PREFETTURA DI ISERNIA sanz. violazioni a	Sanzione codice della strada	2013	23/12/2014	693,82	126,87	11,71	5,88	65,66	903,94	18/12/19
6	07120140431825570000	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI	Sanzione codice della strada	2008	01/04/2015	36,00	7,36	0,69	5,88	3,47	53,40	01/04/20
7	07120150042987604000	REGIONE CAMPANIA SETT. FINANZE E TRIBUTI	Sanzione codice della strada	2010	16/04/2015	615,98	90,81	10,25	5,88	56,55	779,47	16/04/20
TOTALE					2.561,18	616,63	50,64	29,40	270,32	4.125,47		

Tabella 3. Cartelle dovute

ESTRATTO DI RUOLO:											
N° documento	Ente Creditore	Tipo Carico	ANNO	Data notifica	TRIBUTO	Interessi di mora	Altre spese	Diritti notifica	Compensi	TOTALE	
1	07120130038420530000	CAMPANIA UFFICIO TRIBUTI	Tari	2011	18/02/13	413,92	292,09	13,16	5,88	63,55	788,60
2	07120130066538571000	REGIONE CAMPANIA SETT. FINANZE E TRIBUTI	Sanzioni Automobilistiche	2008	30/04/2013	466,91	101,46	10,93	5,88	45,48	630,66
3	67115011957489005000	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR. PROV. LE	IRPEF	2009	13/10/2014	2.374,67	230,76	39,33		208,43	2.853,19
Subtotale Cartelle non Prescritte dopo contestazione Agenzia Entrate Riscossioni					3.255,50	624,31	63,42	11,76	317,46	4.272,45	
4	07120180020289679000	Comune di Napoli Dipartimento Tributi	Sanzione codice della strada	2013	14/06/2018	102,67	4,86	-	5,88	6,45	119,86
5	07120180064420207000	PREFETTURA DI NAPOLI II SETTORE UFF.DEPE	Sanzione codice della strada	2014	04/12/2018	440,09	13,28	-	5,88	27,21	486,46
6	07120190027280838000	PREFETTURA DI ROMA sanz. violazioni ammi	Sanzione codice della strada	2014	20/03/2019	1.099,58	28,16	-	5,88	67,66	1.201,28
7	07120200033703174000	Comune di Napoli Dipartimento Tributi	Sanzione codice della strada	2014	18/11/2021	591,25	5,88	-	5,88	35,84	638,85
8	07120200075318250000	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR. PROV. LE (A.F.)	Canone radioaudizioni	2016		38,17	-	-	5,88	1,15	45,20
9	07120110091515070	Comune Qualiano	Sanzione codice della strada	2007-2008-2010	14/05/13	1.291,79	163,38	-	-	130,99	1.586,16
10	07120200107143355000	PREFETTURA DI SALERNO	Sanzione codice della strada	2017	04/02/2022	569,80	-	-	5,88	17,09	592,77
TOTALE					7.388,85	839,87	63,42	47,04	603,85	8.943,03	



Tabella 4. Ripartizione ai creditori comprensiva della prededuzione.

PROPOSTA AI CREDITORI CON RICONOSCIMENTO DELLA PRESCRIZIONE										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
CREDITORE	CAUSA LE	GRADO	IMPORTO DEBITO RESIDUO	% Soddisfazione	Soddisfazione	Peso % sul debito rimborsato Chirografo	N° rate 11 (1-11)	N° rate 24 (12-35)	N° rate 61 (36-96)	
1	Gabriele Capuozzo	Finanza Esterna Destinata spese procedura	Prededuzione	11.108,25	100,00%	11.108,25		500,00	280,41	
2	AdER	Estratto di ruolo	Privilegiato Chirografario Totale	2.898,39 - 2.898,39	100,00% 24,93%	2.898,39 0,00				47,51
3	Città di Giuliano in Campania	Canoni idrici TARI anno 2015-2021	Privilegiato Privilegiato	718,62 3.928,00	100,00% 100,00%					
	Totale			4.646,62		4.646,62			232,33	
4	CREDITO EMILIANO Spa CREDEM	Conto Cottenente e saldo finanziamento	Chirografario	3.300,82	24,93%	822,89	2,691%			13,49
5	IFIS/ SUNRISE SPV 30 SRL/ AGOS DUCATO	Prestito Personale	Chirografario	29.587,18	24,93%	7.376,08	24,117%			120,92
6	LEVORATO MARCEVAGGI S.R.L	Prestito aziendale	Chirografario	14.700,00	24,93%	3.664,71	11,982%			60,08
7	SMERALDA Srl / ELOISE SPV Srl/ FINCONTINUO	Cessione del quinto	Chirografario	23.069,55	24,93%	5.751,24	18,804%			94,28
8	COMPASS BANCA Spa	Prestito Finalizzato Contratto n. 21406112	Chirografario	994,34	24,93%	247,89	0,811%			4,05
9	ING BANK	Prestito e conto corrente	Chirografario	47.945,59	24,93%	11.952,84	39,081%			195,95
10	Prefettura Salerno	Sanzioni codice strada	Chirografario	569,77	24,93%	142,04				2,33
11	Prefettura Napoli	Sanzioni codice strada	Chirografario	486,46	24,93%	121,27				1,99
12	Regione Campania	Bollo auto	Privilegiato	630,66	100,00%	630,66				10,34
13	Comune Napoli	Sanzioni codice strada	Chirografario	758,71	24,93%	189,15				3,10
15	Prefettura Roma	Sanzioni codice strada	Chirografario	1.201,28	24,93%	299,48				4,91
16	Comune Qualiano	Sanzioni codice strada	Chirografario	1.586,16	24,93%	395,43				6,48
	SALDO CREDITORI			143.483,78		50.246,94		500,00	512,74	565,43

3.Proposta di pagamento

Il ricorrente predisponeva in via alternativa le seguenti proposte di pagamento illustrate nel corso dell'udienza dell'8 novembre 2022

1) la prima proposta che prevedeva il pagamento nell'arco temporale di 104 mesi, con esclusione dei crediti prescritti, secondo le seguenti percentuali

-100% dei crediti prededucibili e privilegiati;

-24,93% dei crediti chirografari

2) la seconda proposta che prevedeva il pagamento in 104 mesi di tutti i crediti anche di quelli prescritti secondo le seguenti percentuali

-del 100% dei crediti prededucibili e privilegiati;

-del 21 % dei crediti chirografari.

4.Fattibilità giuridica del piano

Il Tribunale deve analizzare, per pervenire a un giudizio positivo sulla fattibilità del piano se sia ammissibile la formulazione della proposta del che ha escluso il pagamento dei crediti prescritti fatti valere dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Si deve precisare che con la locuzione "controllo di fattibilità giuridica del piano", questo giudicante fa riferimento al controllo che la legge 3/2012 attribuisce al tribunale di



verificare la conformità alle norme e ai principi del nostro ordinamento della proposta formulata dal debitore e delle operazioni che compongono il piano complessivo diretto a risolvere la situazione di sovraindebitamento.

Si deve precisare che i principi che informano l'attività di controllo del tribunale sono gli stessi che hanno ispirato la L. 3/12 e che hanno avuto una proiezione applicativa, a livello normativo, con la emanazione delle singole regole che disciplinano, nell'ambito della procedura, i comportamenti del debitore e dei creditori.

In particolare, si fa riferimento:

-alla libertà di autodeterminazione del privato il quale, in caso di sovraindebitamento e, quindi, di impossibilità di pagare con regolarità i propri debiti, ha il potere, riconosciuto espressamente dalla legge, di ristrutturare in modo unilaterale, con un negozio oggetto di omologazione del Tribunale, la propria situazione debitoria rideterminando il contenuto, sul piano del quantum dei singoli crediti e della loro scadenza, dei rapporti obbligatori (art. ex art. 12 co. 2 L. 3/12);

-al dovere di solidarietà dei creditori i quali subiscono la "falcidia delle proprie pretese" (art. 12 ter co. 2 L. 3/12);

-al criterio della buona fede previsto dagli artt. 1175, 1375 c.c. Il generale dovere di buona fede, sempre applicabile nel rapporto obbligatorio, è stato codificato dall'art. 4 C.C.I.I.

L'art. 4 cit. prevede

--nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.

-il debitore ha il dovere di:

a)illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto;

b)assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;

c)gestire il patrimonio o l'impresa durante i procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 16, comma 4, e 21.

--i creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa e



di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, commi 5 e 6.

-al criterio di “bilanciamento” degli interessi antagonisti e, precisamente, dell’interesse del debitore alla ristrutturazione dei propri debiti e dell’interesse dei creditori al soddisfacimento delle rispettive pretese. Il criterio di “bilanciamento” in esame è rappresentato dal canone del “miglior soddisfacimento del ceto creditorio”. Tale lettura è coerente con l’applicazione dell’art. 2740 c.c. nell’ambito delle procedure concorsuali. L’art. 2740 c.c. dispone che “1.Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. 2.Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”. È stato osservato in dottrina che il principio della responsabilità patrimoniale è una regola operativa che “presidia dall’esterno il buon funzionamento del rapporto obbligatorio e ne assicura comunque il risultato utile anche contro l’inerzia o la cattiva volontà del debitore...esponendo i beni di quest’ultimo...all’azione esecutiva promossa dal creditore”.

La disposizione in esame fissa un collegamento funzionale tra la responsabilità patrimoniale e l’interesse del creditore, quindi, è necessario sempre verificare come il patrimonio del debitore, nella sua composizione di beni, presenti e futuri, possa realizzare il miglior interesse per il ceto creditorio. Peraltro, in letteratura è stato sottolineato con riferimento al concordato con continuità aziendale, con considerazioni che possono essere trasposte alla procedura di composizione della crisi, che “Il principio di responsabilità patrimoniale dispone che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, La valutazione sul rispetto della regola posta dall’art. 2740 c.c. e soprattutto sul grado di tutela dell’interesse dei creditori che essa esprime, deve così appuntarsi non solo sui beni attuali del debitore, ma anche sui beni futuri, intesi come beni sopravvenuti successivamente rispetto al sorgere dell’obbligazione e sui quali il creditore non poteva originariamente fare affidamento, comprensivi quindi anche dei beni e diritti che sopravvengono rispetto all’apertura della procedura di concordato. Se il concordato con continuità soggettiva consente di massimizzare i beni futuri, attraverso le risorse generate dalla prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, può ben darsi che la somma di parte dei beni futuri (le nuove risorse) e di parte dei beni attuali (gli eventuali beni non strumentali all’attività di impresa destinati alla liquidazione immediata) sia maggiore dell’interesse dei suoi beni attuali ivi compresa l’azienda. Laddove i ricavi rinvenienti dalla continuazione dell’attività per il periodo di piano siano destinati almeno in parte ai creditori, il patrimonio complessivo del debitore messo a disposizione dei creditori



potrà quindi essere superiore all'intero patrimonio attuale, con conseguente massimizzazione dell'interesse dei creditori. Ciò significa che quando la prosecuzione si presenti prospettivamente vantaggiosa per i creditori, anche la liquidazione di tutto il patrimonio attuale, senza continuazione dell'attività d'impresa, viene a configurarsi come una deroga al principio della responsabilità patrimoniale, perché priva i creditori concorsuali dei beni futuri, rappresentati dalle nuove risorse provenienti dalla prosecuzione dell'attività e ad essi destinati secondo le previsioni del piano. In altri termini la migliore tutela dell'interesse dei creditori non passa necessariamente per la liquidazione dell'intero patrimonio attuale del debitore, potendo talora essere assicurato anche dalla destinazione ad essi solo di parte dei beni attuali e di parte dei beni futuri del debitore, sono le circostanze del caso concreto a dare conto della preferibilità per i creditori dell'una o dell'altra scelta". Questo giudice rileva che nell'ambito delle procedure concorsuali l'art. 2740 c.c. ha la sua più puntuale applicazione imponendo di verificare se, nell'interesse dei creditori, sia più conveniente la liquidazione dell'intero patrimonio attuale del debitore che può determinare dei limiti alla capacità dello stesso di acquisire beni futuri con i quali adempiere le proprie obbligazioni ovvero sia più conveniente non liquidare parte dei beni attuali che contribuiranno alla realizzazione di risorse economiche future garantendo un più elevato grado di soddisfazione degli stessi creditori. Tale canone guida l'attività di controllo del Tribunale il quale deve verificare che la proposta di pagamento del debitore realizzi per i creditori, in modo obiettivo e, quindi, sul piano strettamente economico, una soluzione più conveniente rispetto all'alternativa procedura di liquidazione giudiziale ovvero rispetto alla soluzione che deriverebbe al ceto creditorio dal ricorso agli strumenti concessi dall'ordinamento per la realizzazione delle rispettive pretese.

Tanto premesso, il tribunale ritiene che sia conforme alla norme dell'ordinamento la prima proposta di pagamento del tenuto conto che gli artt. 2946 e ss. c.c. prevedono espressamente che il debitore possa eccepire la prescrizione del credito e, quindi, che lo stesso possa limitarsi a pagare solo la parte della pretesa del creditore che egli ritenga dovuta/eigibile. Il Tribunale dovrà limitarsi a verificare, nell'ambito della procedura di crisi da sovraindebitamento, solo incidentalmente che i crediti siano prescritti.

Con riferimento al piano oggetto di esame, il Tribunale osserva che possa essere omologata la proposta formulata dal che ha escluso il pagamento dei crediti prescritti fatti valere dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.

P.Q.M.

letto l'art. 12 *bis* co. 3 l. 3/2012,

OMOLOGA



-il piano del consumatore presentato da e, precisamente, la proposta che di pagamento nell'arco temporale di 104 mesi, con esclusione dei crediti prescritti del -100% dei crediti prededucibili e privilegiati e del 24,93% dei crediti chirografari

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito www.tribunalenapolinord.it per gg 30;
Aversa, 12 novembre 2022

Il Giudice

Dott. Arminio Salvatore Rabuano

